

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE N. 55 del 03/05/2024

OGGETTO: FESTA DELLA PORCHETTA 2024 - DOMENICA 12 MAGGIO - SALUDECIO (RN)

Verificato che all'Amministrazione Comunale di Saludecio è pervenuta l'istanza da parte della Pro Loco di Saludecio per la realizzazione della tradizionale manifestazione denominata "Sagra della porchetta";

Vista la necessità di consentire **nella giornata di domenica 12 Maggio 2024** lo svolgimento della tradizionale manifestazione denominata "**Sagra della Porchetta 2024 – LXIII edizione**", momento richiamo di pubblico anche con una valenza extra comunale;

Considerato che per lo svolgimento di quanto sopra indicato si rende necessario adottare il provvedimento richiesto;

Visto l'art. 5 - comma 3 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma dei successivi Artt. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

Di regolamentare per i motivi meglio specificati in premessa, la circolazione in Saludecio Capoluogo dal momento della posa in opera della relativa segnaletica, così come segue:

1. La **CIRCOLAZIONE** e la **SOSTA** dei veicoli è sospesa **dalle ore 07,00 alle ore 23.00** del giorno **domenica 12 Maggio 2024** come qui sotto nello specifico riportato:
 - nelle vie e nelle piazze all'interno del centro storico, entro l'area delimitata da Porta Marina, Porta Nuova e Porta Montanara ;
 - nelle aree prospicienti Porta Marina, Porta Nuova;
 - il parcheggio di piazza Gioco del Pallone é riservato all'organizzazione ed agli usi loro indicati, la sosta è vietata per i restanti utenti;
2. Viene inoltre istituito il **divieto di sosta**, nelle seguenti vie e tratti di esse dalle **ore 07.00 alle ore 21.00** nel giorno della manifestazione, così come segue:
 - a) sulla via 8 maggio dalla rotonda, incrocio Cattolica/Morciano, direzione Mondaino, fino alla rotonda intersezione via Fuori Porta Marina, sul lato destro della strada;
 - b) sulla via 8 maggio dal civico n. 507 all'intersezione con via Valgermana, lato destro, direzione Morciano;

- c) sulla via 8 Maggio dal civico n. 507 all'intersezione con via Dell'Artigianato, direzione Mondaino, lato sinistro;

3. Il **mercato settimanale** della domenica 12/05/2024 è spostato nell'area fuori **Porta Nuova** "Ex Pesa" ove vige, nello stesso giorno, **il divieto di sosta** per i non autorizzati dalle ore **6,30** alle ore **14,00**.

IN OGNI AREA OVE È PREVISTO STRAORDINARIAMENTE IL DIVIETO DI SOSTA, È ALTRESÌ PREVISTA PER LE MOTIVAZIONI DI CUI ALLA PREMESSA, LA RIMOZIONE FORZATA DEL MEZZO;

AVVERTENDO

- che questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento dell'iniziativa predetta.
- che i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ("Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento d'esecuzione);

L'Ufficio Tecnico Comunale del comune di Saludecio, è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale, conforme al Codice della Strada.

La segnaletica di divieto di fermata e sosta, con rimozione forzata dei veicoli, deve essere apposta nel tratto interessato dall'evento, almeno 48 ore prima. La segnaletica di interdizione al traffico e di divieto di fermata e sosta deve essere rimossa immediatamente al termine dell'evento.

L'organizzatore deve adottare tutte le prescrizioni relative alle normative vigenti in materia di eventi su area pubblica e munirsi delle relative autorizzazioni del competente ufficio SUAP.

I veicoli e i mezzi in servizio di emergenza (ambulanze, forze di polizia e polizia locale, vigili del fuoco) sono esonerati dal rispetto dei prescritti obblighi.

La presente ordinanza avrà efficacia e sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale a cura dell'organizzatore. Dovrà essere garantito, all'interno dell'area, lo spazio necessario per il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

La presente ordinanza viene emessa ai soli fini del codice della strada e sarà ritenuta valida solo a seguito dell'acquisizione, da parte dell'organizzatore, di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo del Unione Valconca e comunicata agli organi di polizia stradale;

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada e chi ne ha competenza sono incaricati di vigilare per il rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dal vigente codice della strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni. Per quanto riguarda la collocazione della segnaletica è ammesso, entro il termine di 60 giorni, il ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

San Clemente, 03/05/2024

Il Vice Responsabile Del Servizio Polizia Locale
PECCI MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)